Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 24 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1166.
Contributo dovuto dal comune di Sant'Anastasia, della provincia di Napoli, e dal comune di Cava dei Tirreni, della provincia di Salerno, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Napoli e Salerno, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di inadempienza il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 54. — MANCINI

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° *luglio* 1930-VIII - 31 *dicembre* 1931-X, *in applicazione dell'art.* 12 *della legge* 7 *gennaio* 1929-VII, *n.* 8, *e dell'art.* 29 *della legge* 22 *aprile* 1932-X, *n.* 490.

Numero d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	AMMONTARE del contributo per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X	AMMONTARE delle spese sostenute in conto del contributo stesso	AMMONTARE del contributo ancora dovuto
	I. - PROVINCIA DI NAPOLI.				
1	Sant'Anastasia . .	2.200	3.300	—	3.300
	II. - PROVINCIA DI SALERNO.				
1	Cava dei Terreni .	3.000	4.500	—	4.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1167.
Contributo dovuto dal comune di Broni, della provincia di Pavia, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio Provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Broni, della provincia di Pavia, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Broni, della provincia di Pavia, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione del-

l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 6500 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, al lordo di L. 1187,75 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 5312,25 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1168.

Contributo dovuto dal comune di Cerano, della provincia di Novara, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Cerano, della provincia di Novara, per quel corso integrativo trasformato in Regio corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Cerano, della provincia di Novara, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per l'anno 1931, in L. 6000 al lordo di L. 391,65 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 5608,35 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 aprile 1941-XIX, n. 1169.

Trasferimento della sede della liquidazione della Banca d'Etiopia.

N. 1169. R. decreto 5 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, viene trasferita la sede della liquidazione della Banca d'Etiopia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1942-XX

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 187.

Variazioni al R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, è aggiunto il seguente comma:

« Agli Uffici turistici ed agli Uffici di navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici viaggi e turismo per la raccolta di iscrizioni ed alle crociere da questi organizzati ».

Art. 2.

L'esenzione dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'art. 10, d'intesa col Ministro per l'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La chiusura temporanea degli Uffici viaggi e turismo, degli Uffici turistici e degli Uffici di navigazione, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, può, dal Ministro per la cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — GORLA — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 188.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle Isole Jonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1168, che concede la franchigia doganale all'importazione di alcune merci prodotte nelle Isole Jonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — PARESCHI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 gennaio 1942-XX, n. 189.

Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per agevolare la diffusione della cultura italiana all'estero sono istituiti a favore degli editori, commissionari, librai e industriali grafici speciali premi da erogarsi a titolo:

1° di quote di integrazione commisurate alle riduzioni applicate sul prezzo di copertina;

2° di rimborso delle spese di spedizione;

3° di quote di rimborso per ogni chilogrammo di merce resa.

Art. 2.

Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze della presente legge gli editori, commissionari, librai e industriali grafici muniti di licenza delle rispettive Federazioni nazionali di categoria.

Art. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare e di concerto coi Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

Alla spesa occorrente si provvede, a decorrere dal corrente esercizio, con lo stanziamento di un fondo di L. 2.500.000 da iscriversi nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della cultura popolare.

Per il corrente esercizio 1941-42 lo stanziamento è ridotto a L. 1.250.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, tanto per lo stanziamento che per le successive modifiche, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 190.

Estensione ai Consorzi agrari provinciali, enti di colonizzazione e cooperative agricole della facoltà di stipulare mutui, con concorso statale del 2,50 % negli interessi, per la costruzione di stabilimenti destinati alla conservazione, lavorazione e trasformazione collettiva di prodotti agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411, sono estese ai mutui stipulati dai Consorzi agrari provinciali, dagli enti di colonizzazione e dalle cooperative agricole per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e riattamento di stabilimenti

per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 191.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, recante provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, recante provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo, con la seguente modificazione:

All'art. 4, dopo le parole: « delle provincie di Littoria », sono aggiunte le altre: « di Frosinone ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL
— RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1942-XX, n. 192.

Provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, che approva il testo della legge dell'imposta di registro e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di urgenti misure intese a disciplinare anche ai fini tributari gli atti di fusione, di concentrazione e di trasformazione delle società commerciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di fusione delle società commerciali, regolarmente costituite anteriormente alla data d'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre società.

L'imposta fissa di registro è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o concentrazioni ed in occasione di queste.

Le disposizioni che precedono si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni regolarmente deliberate entro il 30 giugno 1942-XX, sempre che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni. Le disposizioni medesime non si estendono alle imposte accertate, sebbene ancora non pagate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè sono ammessi rimborsi per imposte ordinarie relative a fusioni e concentrazioni già avvenute.

Nel caso di fusioni di società commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile, per imposta su maggiori utili relativi allo stato di guerra, per imposta cedolare sui frutti dei titoli azionari, per imposta straordinaria progressiva sui dividendi, sempre quando le fusioni siano deliberate nel termine ed alle condizioni di cui al comma precedente, fermo l'obbligo del pagamento delle imposte già definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 dicembre 1942-XXI, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire del capitale versato o sottoscritto.

L'aliquota suddetta è ridotta a L. 0,50 % per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi

Art. 3.

Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, potranno regolarizzarsi entro il 30 giugno 1945-XXIII con regolare atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento delle normali imposte di registro di cui all'art. 81 della tariffa allegato *A* alla legge del registro e successive modificazioni, e delle normali imposte ipotecarie ridotte alla metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza, salvo il disposto del comma successivo.

Per i conferimenti successivi alla data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, compresa l'imposta speciale di registro del 60 per cento, quando si tratti di beni immobili diversi dagli opifici industriali.

L'esistenza della società non regolare in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, deve essere provata mediante certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni attestante la iscrizione della società di fatto nei propri registri, ovvero mediante certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nei ruoli dei contribuenti, anteriormente, nell'un caso e nell'altro, all'accennata data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643.

Art. 4.

Gli atti di fusione di società di qualunque specie, sono soggetti alle imposte di registro di cui all'articolo 81 della tariffa allegato *A* alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, ridotte alla metà. Sono del pari ridotte alla metà le imposte ipotecarie relative.

Le trasformazioni di società per azioni in società di altre specie sono soggette alle imposte di registro di cui all'art. 81 della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, ridotte alla metà.

Le altre trasformazioni di società sono soggette all'imposta proporzionale di registro del 0,50 per cento da applicarsi sull'attivo lordo.

Le disposizioni di cui al primo comma, nei casi di fusione previsti dall'art. 1 del presente decreto, si applicano alle fusioni deliberate a decorrere dal 1° luglio 1942-XX.

Art. 5.

In deroga alle norme dell'art. 4, commi 2° e 3°, le trasformazioni delle attuali società per azioni, aventi un capitale non superiore a lire 500.000, in alcuno dei tipi sociali previsti dal nuovo codice, sono soggette all'imposta fissa di registro di lire venti, qualora siano effettuate prima del 30 giugno 1945-XXIII.

Sono parimenti soggette alla detta imposta fissa di lire venti le trasformazioni in società con responsabilità limitata, delle attuali società per azioni aventi un capitale superiore a lire 500.000, ma inferiore ad 1.000.000, qualora siano effettuate prima del 30 giugno 1945-XXIII.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 85. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 193.

Istituzione, presso l'Università di Bologna, di un posto di professore di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria riservato all'insegnamento della « zoognostica ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2227, 4 settembre 1930-VIII, n. 1312, 1° ottobre 1931-IX, n. 1778, 27 ottobre 1932-X, n. 2092, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2394, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502, 27 ottobre 1937-XV, n. 2102, 12 maggio 1939-XVII, n. 1315, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1644, 26 ottobre 1940, n. 2070, 11 luglio 1941-XIX, n. 848;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata a resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Bologna addì 29 novembre 1941-XX, tra la Regia università e il Consorzio interprovinciale universitario di Bologna per il finanziamento di un posto di professore di ruolo, da istituire presso la predetta Università in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di medicina veterinaria, per l'insegnamento della « zoognostica ».

La decorrenza della convenzione predetta, anzichè al 29 ottobre 1941-XX com'è detto all'art. 2 della convenzione stessa, s'intende, peraltro, fissata al 29 ottobre 1942-XXI.

Art. 2.

Ai posti di organico dei professori assegnati alla Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Bologna è aggiunto, a decorrere dal 29 ottobre 1942 e limitatamente al periodo di durata della predetta con-

venzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato all'insegnamento della « zoognostica » del corso di laurea in medicina veterinaria. Venendo a cessare il contributo fornito dal Consorzio anzidetto per il relativo finanziamento, detto posto resterà soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 57. — MANCINI

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della « zoognostica »

Premesso:

a) che lo statuto della Regia università degli studi di Bologna, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina veterinaria, contempla pure la zoognostica fra le materie fondamentali di insegnamento;

b) che la Facoltà di medicina veterinaria, conscia dell'importanza assunta dalla « zoognostica » quale mezzo per favorire lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico della Nazione, considerato anche che il predetto insegnamento è comune alle due Facoltà di medicina veterinaria e di agraria le quali sono le più numerose d'Italia, ha espresso il voto per ottenere la istituzione di un posto di ruolo per tale disciplina;

c) che funziona già con dotazioni dell'Università e di altri Enti, presso la Facoltà di medicina veterinaria, l'Istituto nazionale per la fecondazione artificiale degli animali domestici al quale l'istituenda Cattedra viene aggregata;

d) che il Consorzio interprovinciale universitario per il mantenimento e l'incremento dello studio bolognese ha deliberato, a norma del proprio statuto, di contribuire per l'istituzione di un posto di ruolo per la « zoognostica » presso la Facoltà di medicina veterinaria con un contributo annuo di L. 41.700, per dieci anni;

e) che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza, con vivo compiacimento le proposte formulate in proposito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento;

Tutto ciò premesso,

fra il Consorzio interprovinciale universitario e la Regia università degli studi di Bologna si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università degli studi di Bologna sarà istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina veterinaria e con le norme di cui all'art. 63, comma 2°, e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modifiche, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « zoognostica ».

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga a versare annualmente alla Regia università, per il funzionamento dell'insegnamento della « zoognostica » a far tempo dall'anno accademico 1941-42-XX, un contributo di L. 41.700 per la durata di anni dieci.

Art. 3.

La Regia università di Bologna si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare di tutti gli emolumenti dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della « zoognostica », a cominciare dall'esercizio 1941-42-XX, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) a provvedere al servizio di assistenza, di custodia e pulizia, necessario per il funzionamento di tale insegnamento;

c) ad assegnare i locali occorrenti nella Facoltà di medicina veterinaria (viale Quirico Filopanti n. 7, Bologna).

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e si intende tacitamente confermata di decennio in decennio salvo che non sia denunciata da una delle due parti contraenti almeno un anno prima di ciascuna scadenza decennale.

Sarà registrata in esenzione da tassa di registro e bollo perchè fatta nell'interesse dell'Università.

Approvato e sottoscritto.

Bologna, addì 29 novembre 1941-XX

p. *Il Consorzio interprovinciale universitario*
Il rettore-presidente
ALESSANDRO GHIGI

p. *La Regia università di Bologna*
p. *Il rettore*
MARIO BETTI

Registrato a Bologna l'8 dicembre 1941-XX, n. 12363, mod. 2, vol. 611. — Riscosse lire gratis.

Il procuratore superiore
(firma illeggibile)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1942-XX.
Disciplina della lavorazione e della distribuzione dei prodotti della pesca conservati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni, nella legge

24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Ritenuta la necessità di disciplinare la lavorazione e la distribuzione dei prodotti della pesca conservati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti i prodotti della pesca conservati attualmente esistenti presso i produttori, gli importatori ed i commercianti all'ingrosso, nonchè quelli successivamente importati o lavorati a termini del successivo art. 4.

Tali prodotti non potranno essere destinati al consumo nè comunque formare oggetto di atti di alienazione o cessione, o di successive lavorazioni se non sulla base della disciplina stabilita dal presente decreto.

Sono altresì risoluti tutti i contratti stipulati antecedentemente alla data predetta, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce fuori Comune.

Art. 2.

Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori, gli importatori ed i commercianti all'ingrosso di prodotti della pesca conservati debbono presentare denuncia in duplice esemplare alla Sezione dell'alimentazione della Provincia nella quale è depositata la merce per il tramite delle organizzazioni di categoria valendosi del modello *A* annesso al presente decreto. Nella denuncia debbono essere indicati i quantitativi di merce esistenti alla mezzanotte del 10 marzo 1942-XX.

Per le lavorazioni consentite a termini del successivo art. 4 i produttori sono tenuti a presentare denuncia, nei modi indicati al precedente comma, entro il 6 di ogni mese, a partire dal 6 aprile 1942-XX, dei quantitativi prodotti nel mese precedente valendosi del modello *B* annesso al presente decreto e desumendo i dati dal registro di carico e scarico di cui all'art. 7 del presente decreto.

Degli arrivi nel Regno dei prodotti della pesca conservati gli importatori dovranno presentare immediata denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I prodotti della pesca conservati vengono immessi al consumo secondo i piani di distribuzione predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le competenti Organizzazioni di categoria.

Per quanto riguarda il pesce salato, le Sezioni provinciali dell'alimentazione possono consentire che le piccole lavorazioni a carattere familiare comunque non superiori a kg. 50 per annata e famiglia siano esenti dal vincolo.

Art. 4.

E' vietata la lavorazione di prodotti della pesca conservati diversi da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto.

E' fatto altresì divieto di destinare alla lavorazione il baccalà, lo stoccofisso, i filetti di baccalà importati nonchè il pesce fresco di importazione, ad eccezione delle palamiti provenienti dalla Turchia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di concedere, in base a richiesta delle organizzazioni di categoria, autorizzazioni alla lavorazione del pesce fresco di importazione.

Le lavorazioni in corso dei prodotti della pesca conservati diverse da quelle indicate nella tabella annessa al presente decreto sono consentite fino a loro termine sotto il controllo delle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione alle quali dovrà, entro il termine indicato all'art. 2 farsi denuncia delle lavorazioni stesse.

Art. 5.

Per le confezioni in recipienti metallici dei prodotti della pesca salati, la tara (comprendente il recipiente metallico, il tampagno, il pastone e la salamoia) non dovrà superare il 25 % del peso lordo.

Per le confezioni in recipienti di legno, i recipienti stessi non debbono superare il 25 % del peso lordo ed il peso del tampagno, del pastone e della salamoia, complessivamente considerati, il 10 %.

Art. 6.

E' fatto obbligo di apporre sopra i recipienti contenenti prodotti conservati della pesca oltre alle indicazioni prescritte dal R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1427, anche il prezzo di vendita al pubblico. Tali indicazioni dovranno essere impresse direttamente sul recipiente od apposte per mezzo di etichette contenenti il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione.

Art. 7.

Le ditte produttrici e commerciali all'ingrosso dei prodotti della pesca conservati sono tenute a munirsi di apposito registro di carico e scarico.

Il Ministero si riserva la facoltà di prescrivere speciali registri per alcune lavorazioni.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1941-XX

Il Ministro: PARESCHI

MOD. *A*

DENUNCIA DELLA CONSISTENZA DEI PRODOTTI DELLA PESCA CONSERVATI ALLA MEZZANOTTE DEL 15 MARZO 1942-XX

(D. M. 16 marzo 1942-XX)

PROVINCIA DI . . . .

Chi non fornisce dati esatti commette un reato contro lo Stato, ed è soggetto alle sanzioni stabilite dalla legge (Legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

AVVERTENZE — La presente denuncia deve essere compilata da tutti coloro che alla mezzanotte del 15 marzo 1942-XX si trovino in possesso di prodotti della pesca conservati per averli prodotti o per farne commercio all'ingrosso. La denuncia dev'essere compilata in duplice esemplare e presentata entro il 31 marzo XX alla Sezione dell'Alimentazione della provincia in cui trovasi la merce, tramite l'Organizzazione provinciale di categoria. Chi alla data predetta risulta detentore a più titoli dei generi in parola (industriale, grossista) dovrà fare due denuncie separate per ognuna di tali attività. Chi gestisce, anche se nello stesso Comune, più stabilimenti o magazzini deve fare una denuncia per ogni stabilimento o magazzino.

Il sottoscritto . . . . *di/fu* . . . . *nella sua qualità di* (*) . . . . *dichiara che alla mezzanotte del 15 marzo 1942-XX si trovano giacenti presso l'azienda* . . . . (industriale, commerciale, grossista) *sita in* . . . . , *le sottoindicate quantità dei seguenti generi:*

SPECIE DEL PESCE CONSERVATO (**)	Sistema di conservazione (salato, all'olio, in salsa, ecc.)	Caratteristiche dei recipienti				Quantità esistente al 15 marzo 1942-XX		Annotazioni (***)
		Natura	Peso unitario (gr.)			Numero dei recipienti	Peso lordo totale (Kg.)	
			lordo	netto del contenuto				
				pesce	sale, olio, salsa, ecc.			

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua piena responsabilità, a tutti gli effetti di Legge, che i dati sopraindicati sono conformi a verità.

Data . . . .

IL DENUNCIANTE

Cognome, nome e paternità . . . .

abitante in . . . .

(*) Indicare, a seconda dei casi: commerciante grossista, importatore, industriale.

(**) Indicare il prodotto distinto per tipo e per prezzo, tenendo presenti le voci appresso elencate ed aggiungendo quelle non comprese nell'elenco in parola:

a) tonno e derivati e tonnetto all'olio;
b) tonnetto al naturale;
c) sardine e specie affini all'olio;
d) sardine e specie affini in salsa;
e) filetti di acciughe e di sarde in salsa;
f) pesce salato;
g) pesce ammarinato;
h) pasta di acciughe;
i) molluschi preparati;
l) . . . .
m) . . . .

(***) Nella colonna « Annotazioni » i grossisti e gli importatori indicheranno, rispettivamente, le ditte produttrici e il paese di provenienza.

Visto, *Il Ministro:* PARESCHI

Mod. *B.*

DENUNCIA MENSILE DEI PRODOTTI DELLA PESCA CONSERVATI

(D. M. 16 marzo 1942-XX)

Mese di . . . . Provincia di . . . .

La presente denuncia deve essere inviata, entro il 6 di ogni mese, in duplice esemplare, e tramite le organizzazioni di categoria, alla Sezione dell'Alimentazione della Provincia in cui è situato lo Stabilimento.

Ditta . . . . con sede legale in . . . . Stabilimento . . . . sito in . . . . Prov. di . . . .

SPECIE DEL PESCE CONSERVATO (*)	Sistema di conservazione (salato, all'olio, in salsa, ecc.)	Caratteristiche dei recipienti				Quantità esistente al 1° del mese		Produzione del mese		Consegne nel mese		Quantità esistente alla fine del mese		Annotazioni
		Natura	Peso unitario (gr.)											
			lordo	netto del contenuto										
				pesce	sale, olio, salsa, ecc.	Numero dei recipienti	Peso lordo totale (Kg.)	Numero dei recipienti	peso lordo totale (Kg.)	Numero dei recipienti	Peso lordo totale (Kg.)	Numero dei recipienti	Peso lordo totale (Kg.)	

(*) Il prodotto dovrà essere elencato distintamente per tipo e per prezzo tenendo presenti le voci appresso elencate, ed aggiungendo quelle non comprese nell'elenco in parola.

A) Prodotti salati:
- *a*) acciughe;
- *b*) alacce;
- *c*) sarde;
- *d*) paste di acciughe;
- *e*) . . . .
- *f*) . . . .

B) Prodotti all'olio o in salsa:
- *a*) tonno { all'olio / in salsa
- *b*) ventresca e tarantello di tonno { all'olio / in salsa
- *c*) bozzonaglia e briciole di tonno { all'olio / in salsa
- *d*) tonnetto all'olio;
- *e*) sardine e specie affini { all'olio / in salsa
- *f*) filetti di acciughe o di sarde in salsa;
- *g*) molluschi preparati;
- *h*) . . . .
- *i*) . . . .

C) Prodotti ammarinati e al naturale:
- *a*) anguille ammarinate;
- *b*) acquadelle ammarinate;
- *c*) tonnetto al naturale;
- *d*) . . . .
- *e*) . . . .

Data . . . .

NB. — Deve essere presentata una denuncia per ogni stabilimento di produzione.

Firma del gestore dello stabilimento

. . . .

Visto, *il Ministro*: Pareschi

Tabella dei prodotti di cui è ammessa la preparazione

Prodotti salati.

Sarde, acciughe ed alacce, in recipienti di legno.
Pasta di acciughe, in recipienti di alluminio ossidato.

Prodotti all'olio od in salsa.

Tonno all'olio od in salsa e suoi derivati (ventresca, tarantello, buzzonaglie, briciole), in scatole da 5 chilogrammi e da 10 chilogrammi di peso lordo o in barili.
Tonnetto all'olio, in scatola da 5 chilogrammi e da 10 chilogrammi di peso lordo.
Sardine e specie affini, all'olio e in salsa, in scatola da grammi 200 di peso lordo.
Filetti di acciughe o di sarde in salsa, in scatole da grammi 200 e da 1 chilogrammo di peso lordo.
Molluschi preparati.

Prodotti ammarinati ed al naturale.

Anguille ammarinate, in barili od in altri recipienti di legno.
Acquadelle ammarinate, in barili, od in altri recipienti di legno.
Tonnetto al naturale, in scatole da grammi 500 di peso lordo.

Visto, *il Ministro*: PARESCHI

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1942-XX.
Denuncia obbligatoria e determinazione dei prezzi delle carni in scatola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941, recante norme per la disciplina dell'approvvigionamento della distribuzione e del consumo dei generi alimentari conservati in scatola;
Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 13 settembre 1941-XIX, recante disposizioni circa la disciplina della carne di qualsiasi tipo conservata in scatola;
Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 successivo, contenente disposizioni per la limitazione temporanea del numero dei tipi di carne in scatola;
Ritenuta la necessità di disporre la denuncia obbligatoria delle carni in scatola e di fissarne i prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che detengano, a scopo di commercio, esclusi i dettaglianti, carni in scatola vincolate a termini dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, debbono presentare denuncia in duplice esemplare alla Sezione dell'alimentazione della Provincia nella quale è depositata la merce, per il tramite delle organizzazioni di categoria, valendosi del modello *A* annesso al presente decreto.

Nella denuncia devono essere indicati i quantitativi di merce esistenti alla mezzanotte del 28 febbraio 1942-XX.

Per la produzione di carne bovina in scatola consentita dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 gennaio 1942-XX, che resta vincolata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i produttori sono tenuti a denunciare, entro il 6 ed il 21 di ogni mese con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, i quantitativi di merce prodotti rispettivamente nella prima e nella seconda quindicina del mese a partire dalla prima quindicina del mese di marzo 1942-XX, valendosi del modello *B* annesso al presente decreto e desumendo i dati della denuncia stessa dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 4 del citato decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX.

Art. 2.

I prezzi dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono determinati nell'allegata tabella I, limitatamente alla produzione ottenuta precedentemente al 5 gennaio 1942-XX, data di entrata in vigore del decreto Ministeriale 3 gennaio 1942-XX.

Per i prodotti non compresi nella categoria di cui alla predetta tabella I, restano fermi i prezzi di fattura in vigore al 30 giugno 1941-XIX.

Art. 3.

Le maggiorazioni dei prezzi di cui al precedente art. 2, nelle fasi di scambio dei prodotti, sono indicate nell'allegata tabella II.

Art. 4.

I prodotti vincolati, per i quali sia stato già disposto lo svincolo con assegnazioni e con riserva di stabilire il prezzo, sono soggetti alla disciplina dei prezzi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

Mod. *A.*

DENUNCIA DELLA CONSISTENZA DELLE CARNI IN SCATOLA ALLA MEZZANOTTE DEL 28 FEBBRAIO 1942-XX

(D. M. 17 marzo 1942-XX).

Provincia di . . . .

Chi non fornisce dati esatti commette un reato contro lo Stato, ed è soggetto alle sanzioni stabilite dalla legge (Legge 8 luglio 1941-XIX, N. 645).

AVVERTENZE. — La presente denuncia deve essere compilata da tutti coloro che alla mezzanotte del 28 febbraio 1942-XX si trovino in possesso di carne comunque scatolata per averla prodotta o per farne commercio all'ingrosso. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e presentata entro il 31 marzo 1942-XX alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione, tramite l'Organizzazione provinciale di categoria. Chi alla data predetta risulta detentore a più titoli dei generi in parola (industriale, grossista) dovrà fare due denuncie separate per ognuna di tali attività. Chi risulta detentore, allo stesso titolo, in più Comuni della stessa provincia, deve fare una unica denuncia; se in più Comuni di due o più provincie, deve presentare la denuncia (o più denuncie se detentore a più titoli) a ciascuna di tali provincie.

Il sottoscritto . . . . *di/fu* . . . . *nella sua qualità di* (*) . . . .

dichiara che alla mezzanotte del 28 febbraio 1942-XX si trovano giacenti presso la/le aziend a/e . . . . (industriale, commerciale, grossista)

situat a/e in Provincia e/o presso di sè le sottoindicate quantità dei seguenti generi:

GENERE DEL PRODOTTO	Caratteristiche di ciascuna scatola – peso (gr.) – lordo	netto	contenuto (gr.) – carne	gelatina o brodo o sugo o altro contorno o condimento	Quantità esistenti al 28 febbraio 1942-XX – Numero delle scatole	Peso lordo totale (kg.)	ANNOTAZIONI (**)
A) Produzione anteriore al 6 gennaio 1942-XX							
1) Carni bovine, lessate, arrosto, brasate, in umido, ecc.							
2) Carni di vitello, comunque preparate, escluso il vitello tonnato							
3) Carni di pollo, tacchino, cappone, comunque preparate, con o senza condimenti, contorni o sughi di qualunque genere							
4) Lingua salmistrata o lessata, con o senza gelatina							
5) Nervetti bovini							
6) Prosciutto cotto affettato							
7) Prosciutto crudo affettato							
8) Mortadella comunque preparata							
9) Carne di maiale: salame cotto, cotechino, zampone, affettati semplici o con aggiunta di gelatina contorni e verdure							
10) Trippa di bovini comunque preparata							
11) Vitello tonnato							
12) Sughi e condimenti con più del 20% del contenuto costituito da carne							
13) Altre							
B) Produzione posteriore al 5 gennaio 1942-XX							
1) Carni bovine di manzo:							
a)	300	230	200	30	—	—	
b)	300	230	140	90	—	—	
2) Carni bovine di vitello:							
a)	300	230	200	30	—	—	
b)	300	230	140	90	—	—	

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la sua piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, che i dati sopraindicati sono conformi a verità.

Data . . . .

IL DENUNCIANTE

Nome, cognome e paternità . . . .

Abitante in . . . .

(*) Indicare a seconda dei casi: commerciante grossista o industriale.

(**) Nella colonna « Annotazioni » i grossisti indicheranno la ditta produttrice o, se di produzione estera, la provenienza. Le ditte che, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale del 10-9-1941-XIX, hanno ricevuto l'autorizzazione a qualche svincolo, indicheranno la quantità svincolata e gli estremi dell'autorizzazione.

Visto, *il Ministro:* Pareschi

MOD. B.

DENUNCIA QUINDICINALE DELLA PRODUZIONE DI CARNE SCATOLATA

PROV. di . . . .

Quindicina dal . . . . *al* . . . . *del mese di* . . . .

La presente denuncia deve essere inviata, entro il 21 e il 6 di ogni mese, in duplice esemplare, e tramite le organizzazioni di categoria, alla Sezione dell'Alimentazione della provincia in cui è situato lo stabilimento.

Ditta . . . . *con sede legale in* . . . .
Stabilimento . . . . *sito in* . . . . *Prov. di* . . . .

CARNI BOVINE ACQUISTATE O RICEVUTE NELLA QUINDICINA PER LA CONFEZIONE DELLE SCATOLE

1) Manzo:
   a) con osso Kg. . . . . . . di provenienza . . . .
   b) senz'osso » . . . . . . » » . . . .
   c) teste di manzo » . . . . . . » » . . . .
2) Vitello:
   a) con osso Kg. . . . . . . » » . . . .
   b) senz'osso » . . . . . . » » . . . .
   c) teste di vitello » . . . . . . » » . . . .
3) . . . . » . . . . . . » » . . . .

TOTALE Kg. ———

CARICO E SCARICO DEI PRODOTTI FINITI

TIPI DI CARNE SCATOLATA	Giacenza al primo giorno della quindicina		Produzione nella quindicina		Consegna nella quindicina (*)		Giacenza alla fine della quindicina		*Annotazioni*
	N.	peso lordo complessivo	N.	peso lordo complessivo	N.	peso lordo complessivo	N.	peso lordo complessivo	
1. Scatole con peso netto di gr. 200 di carne e gr. 30 di gelatina									
2. Scatole con peso netto di gr. 140 di carne e gr. 90 di gelatina									
3.									

(*) Indicare nella colonna « Annotazioni » in base a quali ordinativi è stata consegnata la merce.

. . . . *lì* . . . . *Firma del gestore dello Stabilimento* . . . .

Visto, *il Ministro:* PARESCHI

TABELLA I.

PREZZI DELLE CARNI IN SCATOLA PER MERCE FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE, COMPRESO L'UTILE INDUSTRIALE, L'IMBALLO E LA PROVVIGIONE AL RAPPRESENTANTE DEL PRODUTTORE

(in lire)

GENERE DEL PRODOTTO	Peso lordo (grammi)	Peso netto (grammi)	Contenuto (grammi)		Prezzo
			carne	gelatina o brodo o sugo o altro contorno o condimento	
1. Carni bovine lessate, arrosto, brasate, in umido ecc.	300	230	140	90	5,20 la scatola
2. Carni di vitello, comunque preparate, escluso il vitello tonnato .	300	230	140	90	6,50 la scatola
3. Carni di pollo, tacchino, cappone, comunque preparate, con o senza condimenti, contorni o sughi di qualunque genere	300	230	120	110	9,50 la scatola (1)
4. Lingua salmistrata o lessata, con o senza gelatina	300	230	200/230	30/0	8,00 la scatola (2)
5. Nervetti bovini	500	400	300	100	9,00 la scatola
6. Prosciutto cotto affettato	500	360	360	—	16,00 la scatola
7. Prosciutto crudo affettato	500	360	360	—	18,00 la scatola
8. Trippa di bovini, comunque preparata	300	230	200	30	4,50 la scatola
9. Vitello tonnato	300	230	120	110	8,50 la scatola
10. Sughi e condimenti con più del 20% del contenuto costituito da carne	300	200	50/40	150/160	3,60 la scatola (3)

(1) Maggiorazione del 5 % per le scatole contenenti prodotto disossato. — (2) Maggiorazione del 15 % per le scatole contenenti prodotto affettato. — (3) Maggiorazione del 10% per le confezioni contenenti più del 25% di carne.

Per le scatole di qualsiasi altro peso lordo, con un contenuto di carne maggiore o minore di quello indicato nella presente tabella, il prezzo sopra indicato dovrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente all'effettivo contenuto di carne. Per le scatole di vitello tonnato e per le scatole di sughi la proporzionalità dovrà essere riferita al contenuto netto totale.

Visto, *il Ministro:* PARESCHI

TABELLA II.

CARNI E CONDIMENTI IN SCATOLA

Maggiorazioni da apportare ai prezzi franco stabilimenti di produzione per le fasi di scambio dalla produzione al consumo

1. Imposta sull'entrata per la fase di scambio da produttore a grossista .	2 %
2. Trasporto dallo stabilimento di produzione alla stazione di partenza (compreso carico su vagone)	da determinare localmente
3. Nolo ferroviario	quale risulta dai documenti ferrov.
4. Trasporto da stazione arrivo a magazzino grossista (compreso carico e scarico)	da determinare localmente
5. Perdite per gonfi	0,50 %
6. Margine del grossista, comprese le spese di distribuzione, per forniture entro il comune, o le spese di trasporto da magazzino grossista a stazione partenza, per forniture fuori comune	5 %
Prezzo da grossista a dettagliante franco vagone partenza (per forniture fuori comune) o franco negozio dettagliante (per forniture entro comune).	
7. Imposta sull'entrata per la fase di scambio da grossista a dettagliante.	2 %
8. Nolo ferroviario (soltanto per le forniture fuori comune)	quale risulta dai documenti ferrov.
9. Spese di trasporto locale da stazione arrivo a negozio dettagliante (compreso carico e scarico); soltanto nel caso di cui sopra.	da determinare localmente
10. Imposta di consumo	da determinare localmente
11. Margine del dettagliante:	
a) per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti . . .	16 %
b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti . . .	14 %
c) per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti . . .	12 %
12. Imposta sull'entrata in abbonamento	1,50
Prezzo al consumo.	

Visto, *il Ministro:* PARESCHI

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1942-XX.

Disposizioni concernenti le farine da pane.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 114 del 20 maggio successivo, recante disposizioni per la produzione e vendita delle farine di frumento da impiegarsi nella fabbricazione del pane, delle paste alimentari e di altri prodotti alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli appositi cartellini da applicare sugli involucri delle farine da pane, prescritti dall'art. 9 del decreto Ministeriale 13 maggio 1938-XVI, debbono portare esclusivamente la seguente dizione « Farina miscelata ».

Art. 2.

E' abrogata qualsiasi disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma della legge 8 luglio 1941-XIX.

Roma, addì 18 marzo 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(1144)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1942-XX.

Varianti alle indennità di giro di verificazione e di trasferta spettanti agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopraluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'art. 17 delle leggi metrici approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità stabilite dall'art. 136 n. 1 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono aumentate di L. 2 (due) per ogni sopraluogo.

Art. 2.

La quota fissa di L. 15 e le indennità chilometriche di L. 2,50 e L. 5 fissate dal comma *a*) dell'art. 139 del regolamento succitato, modificato con lo stesso R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e rese definitive con il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, sono portate rispettivamente a L. 22,50, L. 4 e L. 7,50 (da ridursi del 22,56 %).

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° marzo 1942-XX e sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 38 del bilancio del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 1° marzo 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Marausa Locogrande (provincia di Trapani).

(1101)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle pelli ovine e caprine fresche e grezze

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 267, in data 16 marzo 1942-XX, indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, tenuto presente che la quasi totalità del pellame ovino e caprino è riservato ad usi militari, per cui l'acquirente unico delle pelli stesse è l'Amministrazione militare, e considerato altresì che, in base all'attuale sistema dei raduni per il bestiame ovino e caprino, l'acquisto delle pelli fresche viene effettuato in massa, e quindi senza la valutazione delle singole pelli, ha deciso d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi di sospendere l'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare P. 61 (riportata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1941-XIX), che prevede la determinazione dei prezzi massimi delle pelli in questione in relazione alle singole produzioni regionali e di stabilire un prezzo unico per ogni categoria di pelli ovine e caprine senza distinzione tra singole pelli più o meno adatte ad uso di pellicceria

Sono stati pertanto come appresso determinati i prezzi massimi di vendita sia per le pelli fresche, sia per le pelli secche.

	Prezzo per kg. delle pelli fresche per la vendita dal produttore al raccoglitore	Prezzo per kg. delle pelli secche, comprese le spese di raccolta e di conservazione, da praticarsi dal commerciante (imposta sull'entrata a carico del compratore
	L.	L.
Agnellino	21,15	52,20
Agnelli da 1 a 3 mesi	20,80	46,20
Agnelloni	20,55	38,05
Montoni (oltre 6 mesi dalla tosa)	18,65	34,50
Montoni (da 3 a 6 mesi)	15,50	34,50
Montoni (da 1 a 3 mesi)	13,95	34,50
Montoni (dalla tosa ad 1 mese)	12,40	34,50
Caprettino	31,95	88,80
Capretto fino a 6 mesi	23,40	57,75
Capra	21 —	46,65

Per la merce in assortimento valgono le decurtazioni d'uso, e cioè: tre kg. di seconda scelta per due kg. di prima e due kg. di terza scelta per un kg. di prima, a seconda della scelta.

Si considerano pelli fresche *buone* quelle che non presentano difetti.

Si considerano pelli fresche di *scarto* quelle rognate o rotte o concaldate.

Si considerano pelli fresche di *scartone* quelle fortemente rognate (taccone) o a pezzi.

I Consigli provinciali delle corporazioni sono stati invitati a svolgere la più intensa attività di vigilanza e di controllo per l'osservanza dei prezzi massimi sopra stabiliti, al fine di assicurare, nell'ambito delle rispettive Provincie, la più scrupolosa osservanza delle disposizioni Ministeriali.

(1146)

Riassunto della circolare P. 269 del 18 marzo 1942-XX circa i prezzi del pelo di coniglio

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 269 del 18 marzo 1942-XX, sulla base dei prezzi stabiliti con la circolare P.161 dell'8 novembre 1941-XX per le pelli di coniglio, ha determinato i seguenti prezzi massimi per il pelo di coniglio:

Pelo ottenuto dalle taglierie:

a) pelo grigio e biondo, 1a qualità, puro dorso (clapier): L. 340;

b) pelo bianco: L. 260;

c) pelo grigio e biondo, 2a qualità, fulvo, pezzato, cenere, nero e ardesia (petit bon): L. 240;

d) pelo di fianchi e non spuntato: L. 200;

e) pelo di spuntatura e di code: L. 80.

Pelo ottenuto dalla depilazione:

f) pelo in monte: L. 115,50;
g) pelo bianco: L. 136.

I suddetti prezzi s'intendono per chilo di merce peso netto, franco vagone partenza, imballo gratis, pagamento contanti netto di sconto, per vendita dal produttore all'industriale o al produttore di feltro.

Non sono ammesse denominazioni diverse da quelle sopra indicate.

Per pelo di cui al punto a) si intende quello ricavato da pelli invernali a radice bianca e tiglio lungo, con esclusione del collo e dei fianchi.

Per pelo di cui al punto c) si intende quello di qualità normale, ottenuto tagliando a macchina tutta la pelle, escluso la coda ed i fianchi senza nessuna altra carica e completamente spuntato.

Sottoprodotti:

testa, zampe, coda, ecc., per concime: L. 1,50 a kg.;
vermicelli per colle e cuoi artificiali: L. 3,50 a kg..

(1147)

Versamenti all'Ente Nazionale Metano

A parziale modifica del provvedimento P. 159 del 7 novembre 1941, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 240, del 13 febbraio scorso, ha stabilito che i distributori, che ritirano direttamente il metano dai produttori, dovranno versare a questi ultimi, oltre il prezzo di L. 2,05, la quota di imposta sull'entrata in cent. quattro per metro cubo e la quota destinata alla Cassa di compensazione metano in L. 1,46 per metro cubo. In totale essi debbono versare al produttore L. 3,55 per metro cubo, sospendendo i versamenti all'Ente Nazionale Metano (Servizio distribuzione) disposti col provvedimento P. 159.

I produttori dovranno versare ogni cinque giorni all'Ente Nazionale Metano (Servizio distribuzione) L. 1,46 per metro cubo effettivo di metano venduto, dedotto l'importo di quattro millesimi per ogni metro cubo di metano chilometro trasportato dalla stazione di compressione al luogo di distribuzione, che deve essere rimborsato al distributore che effettua il trasporto a sue spese.

(1148)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1941 relativo al certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 %, n. 495658, di annue L. 315, intestato a Catalanotto Anna di Giuseppe maritata Jodaro Francesco, domiciliata a Termini Imerese (Palermo).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1137)

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del Cons. 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 134.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del Cons. 3,50 % (1906): n. 220162 di annue L. 70, n. 481016 di annue L. 70, n. 355286 di annue L. 70, intestati il 1° ad Agostini Giuseppa di Pietro, nubile, domiciliata in Milano; gli altri ad Agostini Giuseppa fu Pietro, nubile, domiciliata a Mezzana Superiore, frazione del comune di Arsago (Milano).

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1136)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria del concorso a otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico, indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, che approva i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII, col quale fu indetto un concorso per otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1941-XX, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo tecnico di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII:

1) Brasiello Attilio . . . . . . punti 16,125
2) Bombardieri Giuseppe . . . . . » 15,166
3) Lucidi Raoul . . . . » 13,833

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Brasiello Attilio.
2) Bombardieri Giuseppe.
3) Lucidi Raoul.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(1151)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.